



Bruxelles, 21 novembre 2014
(OR. en)

15705/14

SOC 797
EGC 49
JAI 899
MI 906
FREMP 212

NOTA

Origine:	presidenza
in data:	26 novembre 2014
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

II. STATO DEI LAVORI

La proposta di direttiva è stata discussa in sede di gruppo "Questioni sociali" durante ogni presidenza a partire dal secondo semestre 2008 e il Consiglio EPSCO è stato periodicamente informato dei progressi realizzati.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale. La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità. Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta. Si ricorda che il servizio giuridico del Consiglio ha emesso nel 2008 un parere sulla base giuridica della proposta.²

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009³.

² 14896/08.

³ Cfr. doc. A6-0149/2009. Ulrike Lunacek (AT/LIBE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dal neoeletto Parlamento.

Nonostante le ampie discussioni e riformulazioni a livello di gruppo non è ancora stato possibile raggiungere l'unanimità necessaria in sede di Consiglio. In questo contesto, la presidenza ritiene sia necessario nuovo slancio al fine di superare l'attuale impasse. La presidenza rileva inoltre che la nuova Commissione considera la proposta di direttiva un fascicolo prioritario. Sebbene la rapida adozione della direttiva costituirebbe il risultato più auspicabile la presidenza ritiene necessario prendere in considerazione tutte le possibili soluzioni, compresa l'opzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore contemplato dalla proposta.

III. FASI SUCCESSIVE

Per fare il punto sui progressi compiuti negli ultimi anni dalle diverse presidenze e avere una visione chiara della situazione attuale, la presidenza italiana considera giunto il momento opportuno di discutere il fascicolo a livello ministeriale.

La presidenza prevede di procedere ad un dibattito orientativo al Consiglio EPSCO dell'11 dicembre 2014 con l'intento di individuare gli ostacoli rimanenti che impediscono al Consiglio di raggiungere l'unanimità sulla proposta.

Le questioni in sospeso⁴ riguardano in particolare:

- la portata generale della proposta di direttiva (alcune delegazioni esprimono riserve sull'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo d'applicazione);
- il calendario previsto per l'attuazione;
- la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri;
- la necessità di rispettare il principio di sussidiarietà; e
- la certezza del diritto nell'intera direttiva.

La presidenza desidera esaminare tutte le opzioni possibili per compiere progressi.

⁴ Cfr. inoltre il testo consolidato commentato (15705/14 ADD 1, doc. seguirà)

IV. CONSIDERAZIONI PROCEDURALI

La proposta rientrava originariamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 del TCE che prevedeva l'unanimità in sede di Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del TFUE; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo. In altre parole, il Parlamento europeo dovrà dare la sua approvazione prima che il Consiglio possa adottare la direttiva.

Si rileva che la procedura e il funzionamento della cooperazione rafforzata si basano sull'articolo 20 del TUE e sugli articoli da 326 a 334 del TFUE. L'approvazione del Parlamento europeo sarebbe necessaria per l'autorizzazione della cooperazione rafforzata e sarebbe nuovamente necessaria qualora l'articolo 19, paragrafo 1 del TFUE dovesse essere utilizzato per un atto di esecuzione.⁵

V. CONCLUSIONE

Il Comitato invita il Consiglio EPSCO a procedere ad un dibattito orientativo sulla base dei seguenti quesiti:

- 1) Quali sono le principali questioni in sospeso relative alle disposizioni in materia di protezione sociale, istruzione e persone con disabilità e come si possono risolvere? Appoggereste un termine più lungo per l'attuazione di talune disposizioni?

- 2) Se si rivelasse impossibile raggiungere l'unanimità necessaria, costituirebbe l'instaurazione di una cooperazione rafforzata nel settore contemplato dalla proposta un'alternativa adeguata?

⁵ Nei docc. 9142/08 e 17220/10 sono disponibili ulteriori informazioni che possono essere pertinenti.